

## **CAPITOLO I Usi Bancari**

### **Art.1 - Operazioni di credito documentario**

Gli Istituti ed Aziende di Credito nelle operazioni di credito documentario si attengono alle “Norme ed usi uniformi relativi a crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale ai sensi degli artt.1527 e 1530 C.C.

### **Art.2 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art.1845 C.C. e 1855 C.C.)**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C. n.8 e seguenti.

### **Art.3 - Fondi – o somme – a disposizione, significato bancario**

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di Credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

### **Art.4 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia**

Il termine d'uso, richiamato dall'art.1850 C.C., è di cinque giorni lavorativi.

### **Art.5 - Prova del rifiuto al pagamento opposto dalla banca alla presentazione dei documenti (art.1530 C.C.)**

Quando il rifiuto, da parte di una banca, al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

### **Art.6 - Liquidazione di interessi di frazione d'anno nelle operazioni bancarie in genere**

Nelle operazioni bancarie le Banche calcolano gli interessi con riferimento alla durata dell'anno civile.

#### **Art.7 - Chiusura del conto corrente e interesse composto**

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) "per i depositi non vincolati", l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) "per i conti e depositi vincolati", l'interesse semplice maturato alle relative scadenze
- c) "per i conti correnti", sia creditori che debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta interessi nella stessa misura.

#### **Art.8 - Accredito in conto "salvo buon fine"**

Le Banche curano l'incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine.

Nell'incasso di assegni e altri strumenti di pagamento (quali: ricevute bancarie, RID o altri), le Banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare e indicare alla clientela, per ciascuna tipologia di operazioni, i termini, decorsi i quali, in assenza di riaddebito per mancato incasso, i relativi importi sono disponibili.

Nell'incasso di titoli o strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure interbancarie, le Banche non mettono a disposizione i relativi importi prima che la succursale accreditante abbia avuto conoscenza dell'avvenuto incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di avere effettuato l'incasso.

In caso di mancato incasso la Banca si riserva tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art.1829 del Codice Civile.

#### **Art.9 - Rinnovazione anche parziale di effetti cambiari**

Nella rinnovazione, anche parziale, di una precedente operazione cambiaria, le Banche fanno

figurare, ai soli fini contabili, due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

**Art.10 - Obblighi delle Banche nel deposito di titoli a custodia e amministrazione (art.1838, II comma, C.C.)**

Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti dalle Banche, a semplice custodia e non in amministrazione, i titoli non quotati nei Mercati regolamentati italiani che non siano notoriamente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

In relazione ai titoli trattati nei mercati esteri regolamentati e riconosciuti, le Banche informano la clientela dopo che i depositari esteri trasmettono le necessarie informazioni alle Banche stesse.

**Art.11 - Raggruppamento dei titoli al portatore**

Le Banche possono procedere al raggruppamento dei titoli aventi carattere di fungibilità, ovvero consentirne il raggruppamento, e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

**Art.12 - Termine per l'esercizio del diritto di opzione**

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio o la vendita del diritto di opzione devono pervenire alle Banche – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito per la trattazione del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

**Art.13 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art.1283 C.C.)**

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e accessori, le Banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

#### **Art.14 - Valuta di addebito in conto corrente**

Gli assegni vengono addebitati su conto corrente con valuta data di emissione.